



- ORIGINALE
- COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N.20/2016

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL VALORE DI RIMBORSO SPETTANTE AL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,20 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA	X	
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA	X	
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	X	
	TOTALE	11	-

Con l'intervento e l'opera del Dott. Marco VISCA, Segretario Comunale, presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia., riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 20/2016

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL VALORE DI RIMBORSO SPETTANTE AL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE Zi Rete Gas S.p.A. gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Frugarolo (AL) in regime di concessione ed in forza del contratto, rep. n. 1 del 23 gennaio 1974.

RAVVISATA la volontà del Legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella Legislazione Comunitaria ed in particolare nella Direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

RAVVISATO CHE la scelta del Legislatore di obbligare gli Enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;

VISTO l'articolo 14 del D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000, che dispone che l'attività di distribuzione di gas naturale deve essere effettuata esclusivamente da soggetti diversi dagli Enti locali, restando in capo ai medesimi l'attività di Indirizzo, di Vigilanza, di Programmazione e di Controllo sulle attività di distribuzione;

VISTA la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante: *"Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti"*, ed in particolare l'art. 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEGSI), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1;

VISTO il D.M. 19 gennaio 2011 che ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (ATeM) per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio;

CONSIDERATO CHE nell'Allegato 1 al D.M. 19 gennaio 2011 è stato individuato l'ATeM denominato *"Alessandria 4 – Sud/Est"*;

VISTO il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale;

CONSIDERATO CHE il Comune di Frugarolo (AL) è stato inserito nell'ATeM *Alessandria 4* – Sud/Est;

VISTO il Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: “*Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale*”;

VISTO il Decreto 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i. del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 16, D.Lgs. n. 145/2013 che nella versione coordinata con la legge di conversione n. 9/2014 prevede che “ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore [...] calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98”.

CONSIDERATO CHE per effetto della disposizione di cui alla precedente alinea l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 è stato riformulato come segue: “[...] ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. [...] Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione”

CONSIDERATO CHE in data 22 maggio 2014, con apposito Decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “*linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*”.

CONSIDERATO CHE anche l'art. 5 del D.M. 226/2011 rubricato *“Rimborso al gestore uscente nel primo periodo”*, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n.106 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2015 ed entrato in vigore il 29 luglio u.s., è stato modificato in coerenza con le disposizioni di cui alle richiamate disposizioni.

CONSIDERATO CHE, a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del succitato D.Lgs. n. 164/2000, anche gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara;

CONSIDERATO CHE, il bando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Frugarolo n. 2 del 5 febbraio 2014, con cui il Comune approvava la *“Convenzione tra i Comuni per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la successiva gestione del contratto”*, sottoscritta in data 6 febbraio 2014, demandando al Comune di Tortona il ruolo di Stazione Appaltante per l'ATEM Alessandria 4 – Sud/Est.

VISTO l'art. 6 della *“Convenzione tra i Comuni per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la successiva gestione del contratto”* ai sensi del quale *“Il Comune di Tortona, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'ATEM Alessandria 4 Sud/Est nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione [...]”*;

VISTO il comma 6 dell'art. 3 della succitata Convenzione ai sensi del quale *“[...] ciascun Ente locale approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011”*.

VISTA la nota prot. n. 12415 del 16 maggio 2016 del Comune di Tortona, con cui la società TF Energia S.a.s. di Gassino Torinese (TO) incaricata dalla S.A. con contratto rep. n. 24377 della valutazione tecnico-economica dello stato di consistenza degli impianti e delle reti di distribuzione del gas naturale nel SUB-AMBITO 4 (CIG Z3213761D2) ha trasmesso la propria relazione estimativa dell'impianto di distribuzione del gas a servizio del Comune di Frugarolo al fine di poter valutare la congruità della valutazione proposta dal gestore uscente rispetto al combinato disposto normativo, Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 recante *“linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”*.

VISTA la nota prot. U-2015-0077764 del 02-09-2015 con cui la Concessionaria stessa ha fornito all'Ente lo stato di consistenza degli impianti fino a tutto il 31.12.2014 nonché la successiva nota prot. U-2015-0098663 del 28.10.2015 con cui è stata trasmessa la restante documentazione di cui al capitolo 19 delle Linee Guida, riportante, tra l'altro, una proposta di quantificazione del rimborso spettante a 2i Rete Gas S.p.A. per i cespiti di sua proprietà.

APPURATO CHE ai fini della valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale si è data applicazione all'art. 5, c.2 del Regolamento contenente i criteri per l'espletamento delle gare su base d'ambito territoriale di cui al D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015, che disciplina i casi in cui è previsto un termine di scadenza naturale dell'affidamento che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara, prevedendo l'applicazione delle previsioni contenute nelle convenzioni o nei contratti in essere, conformemente a quanto previsto nell'art. 15, c.5 del D.Lgs. n. 164/2000 s.m.i.

CONSIDERATO CHE, in particolare, nella valutazione sono state considerate le condizioni contrattuali di cui al contratto, rep. n. 1 del 23 gennaio 1974 e suoi allegati come successivamente aggiornato con Contratto rep. n. 42/88 del 19 novembre 1988 e integrato con Atto integrativo rep. n. 260 dell'11 gennaio 2010;

CONSIDERATO CHE in data 27 giugno 2016 presso la sede municipale del Comune di Tortona (AL) si è tenuto un Tavolo Tecnico nel corso del quale si sono confrontate la valutazione proposta dalla Concessionaria e quella predisposta dalla consulenza del sub-ambito 4, conclusosi con la sottoscrizione di apposito verbale.

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Segretario Comunale;

VISTI:

- IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.);
- IL D.M. 12.11.2011, N. 226 E S.M.I.;
- LO STATUTO DEL COMUNE;

PRESO ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN MERITO, RISPETTIVAMENTE, ALLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE ATTO EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 E S.M.I..

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE;

D E L I B E R A

1. Di confermare che la valutazione elaborata da 2i Rete Gas S.p.A., nota prot. n. U-2016-0030792 del 17.03.2016 è stata redatta conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal MiSE.
2. Che il valore degli impianti di proprietà della Concessionaria esistenti nel Comune di Frugarolo alla data del 31.12.2014 ammonta a **€. 1.422.121,09**;
Il valore dei contributi privati percepiti da 2i Rete Gas S.p.A., per gli impianti esistenti nel Comune di Frugarolo alla data del 31.12.2014 ammonta a **€. 78.288,71**;
Per la realizzazione dell'impianto o di sue parti la Concessionaria non ha percepito alcun contributo pubblico;
e pertanto **il valore di rimborso spettante a 2i Rete Gas S.p.A. ammonta a €.**
1.343.832,38.
3. L'importo di cui sopra è da considerarsi comprensivo delle estensioni rete realizzate all'interno dei Piani di Lottizzazione che, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida al paragrafo 18, comma 1, n.2), essendo state realizzate a cura della Concessionaria e con contributo del lottizzante a scomputo degli oneri di urbanizzazione, sono da ritenersi della Società medesima.

4. Di dare atto che base del medesimo contratto rep. n. 42/88 del 19 novembre 1988 utilizzato per la definizione del valore di rimborso riconosciuto al gestore uscente viene data evidenza di:
 - ✓ Cespiti soggetti a devoluzione gratuita con concessione non ancora scaduta per i quali le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nella convenzione (art. 5, comma 14, lett. b)).
5. Che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7, comma 1 bis del D.M. 226/2011, modificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106 del 20 maggio 2015, esercitando l'opzione per il passaggio dei cespiti di cui al punto precedente direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante previo pagamento da parte del gestore subentrante all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b stimata essere pari ad €. 346.956,48.
6. La valutazione del valore di rimborso sopra indicata dovrà essere aggiornata sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valorizzazione di cui alla presente deliberazione, sia in vista della pubblicazione del bando di gara d'ambito dell'ATEM *Alessandria 4 – Sud/Est*, secondo i disposti dell'art. 5.2 delle Linee Guida MiSE e della delibera dell'AEEGSI n. 310/2014 come aggiornata dalla Delibera n. 407/2015, sia successivamente all'espletamento della procedura di gara d'ambito, al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore. A tal fine si terrà conto degli investimenti e delle alienazioni, dell'aggiornamento dei prezzi e del coefficiente di degrado dei cespiti a partire dal 31.12.2014 nel rispetto di quanto espressamente previsto dalle Linee Guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui al D.M. MiSE 7.4.2014 (art. 5.2 quinto comma), nonché per recepire eventuali modifiche normative successive alla data odierna, anche con riferimento al trattamento delle opere realizzate all'interno dei Piani di Lottizzazione.
7. Di trasmettere al Comune di Tortona (AL) in qualità di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM *Alessandria 4 – Sud/Est*, copia del presente atto;
8. Di dare atto che il valore di rimborso supera la soglia del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località e di impegnare pertanto la Stazione Appaltante dell'ATEM *Alessandria 4*, Comune di Tortona, a comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, attraverso la piattaforma di cui alla Determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, 28 gennaio 2015, n. 1/2015, le valutazioni di dettaglio richieste;
9. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Alfredo Rosina per la sottoscrizione degli atti successivi aggiuntivi.
10. di dichiarare il presente atto, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20/2016
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL VALORE DI RIMBORSO SPETTANTE AL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

Frujarolo 27/09/2016

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marco Visca)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 5/10/2016 al 20/10/2016

Frugarolo, li 5/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca